

“Regolamento per la costituzione di Spin Off dell’Università degli Studi dell’Aquila e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”

Emanato con D.R. n. 721/2005 del 04.03.2005

Modificato con D.R. n. 527/2006 del 09.03.2006

Modificato con D.R. n. 1931/2012 del 20.08.2012

Riformulato con D.R. n. 687/2014 del 22.07.2014

Modificato con D.R. n. 675/2016 del 31.05.2016

Riformulato con D.R. n. 217/2017 del 4.05.2017

Riformulato con D.R. n. 824/2019 del 5.08.2019

Indice

Art. 1 FINALITÀ ED AMBITO D’APPLICAZIONE

Art. 2 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 PROCEDURA DI COSTITUZIONE

Art. 4 COMMISSIONE SPIN OFF

Art. 5 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITÀ

Art. 6 DISCIPLINA DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Art. 7 PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ ED UTILIZZO DEL LOGO

Art. 8 CLAUSOLE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI

Art. 9 PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Art. 10 DURATA

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO D’APPLICAZIONE

1. L'Università dell'Aquila, di seguito denominata "Università", per il perseguimento delle proprie finalità statutarie di sviluppo locale, può partecipare alla costituzione di società di capitali in particolare per favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo, nonché il trasferimento tecnologico. Tale partecipazione deve avvenire ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di Ateneo e nei limiti delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al d.lgs. n. 175 del 2016.

2. Il presente Regolamento disciplina le società aventi caratteristiche di "spin off" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. In tal senso si definisce "Spin off universitario" quello a cui l'Università partecipa in qualità di socio e "Spin off accademico" quello al quale l'Università non partecipa in qualità di socio, ma nella cui compagine societaria è necessaria la partecipazione anche minoritaria di personale dell'Università. Il termine generico "Spin off" è riferito ad entrambe le fattispecie.

3. La partecipazione al capitale sociale dell'istituenda società è disposta in base ad un'esclusiva decisione dell'Università con delibera dal Consiglio di Amministrazione - secondo la procedura di cui al successivo articolo 3.

ART. 2 – COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La costituzione di uno Spin off deve essere formalmente ed esclusivamente proposta da personale dipendente dell'Università definiti "soci proponenti".

2. Oltre ai soci proponenti e all'Università, nel caso di Spin off universitario, possono partecipare alla costituzione altre persone fisiche e giuridiche nonché soggetti pubblici e privati ed in particolare titolari di assegni di ricerca, borse di studio post-lauream e post dottorato; studenti dei corsi di laurea e post-laurea.

3. I soci proponenti che intendano partecipare al capitale sociale di uno Spin off devono impegnarsi a non cedere a terzi la propria partecipazione prima di tre anni dalla costituzione, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi. L'eventuale quota dell'Università non potrà essere superiore al 10% del capitale sociale iniziale e comunque ad euro 5.000,00 (cinquemila).

5. I rapporti tra Spin off universitario ed Università sono regolati dal presente Regolamento e dai patti parasociali di cui al successivo art. 3 comma 2 lettera i). I rapporti tra spin off accademico e Università sono regolati dal presente Regolamento e dalla convenzione di cui al successivo art. 3 comma 2 lettera l).

ART. 3 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE

1. La costituzione di Spin off proposta ai sensi dell'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere favorevole della Commissione Spin off e dei Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei soci proponenti e di quello che ospiterà lo Spin off (se diverso dai precedenti). Il Consiglio di

amministrazione dovrà tra l'altro valutare l'opportunità della partecipazione diretta da parte dell'Università.

2. Le delibere dei Consigli di Dipartimento dovranno tra l'altro contenere la valutazione su:

a) assenza di conflitto di interesse dell'iniziativa imprenditoriale con le attività di ricerca e sviluppo effettuate dai Dipartimenti anche attraverso le attività conto terzi;

b) uso degli spazi dipartimentali, previa indicazione precisa e circostanziata degli stessi.

3. Alla proposta di costituzione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento devono essere allegati lo Statuto (indipendentemente dal tipo di Spin off) e i Patti parasociali (per il costituendo Spin off universitario) o la Convenzione (per il costituendo Spin off accademico), nonché le seguenti informazioni in forma sintetica:

a) gli obiettivi che lo Spin off intende perseguire;

b) il carattere innovativo del progetto imprenditoriale;

c) la descrizione del mercato di riferimento;

d) le competenze scientifiche e tecnologiche dei proponenti e del personale che sarà impiegato nello Spin off;

e) la descrizione dei ruoli e delle mansioni di tutti i soci proponenti e dei dipendenti dell'Università che comunque partecipano al Capitale sociale o collaborino con lo Spin off. Per ognuno di essi va indicata la previsione dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività di Spin off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) il piano economico e finanziario per almeno un triennio;

g) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà industriale e intellettuale, resi compatibili con i Regolamenti dell'Università e con il successivo articolo 9 del presente Regolamento;

h) per gli Spin off universitari, le modalità di partecipazione al Capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università;

i) per gli Spin off universitari, l'impegno dei proponenti a sottoscrivere un patto parasociale coi contenuti di cui all'art. 8 del presente Regolamento;

j) per gli Spin off accademici la proposta di convenzione avente ad oggetto i reciproci rapporti tra Università e Società, redatta nel rispetto del presente Regolamento

ART. 4 – COMMISSIONE SPIN OFF

1. La Commissione Spin Off è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è costituita da tre membri effettivi e due supplenti. I membri della Commissione Spin Off rimangono in carica tre anni con possibilità di rinnovo per un solo mandato consecutivo.

2. Non possono far parte della Commissione spin off, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità.

3. I compiti della Commissione Spin off sono i seguenti:

- vagliare i singoli progetti presentati per l'istituzione di Spin off;
- predisporre pareri per il Consiglio di Amministrazione in merito all'opportunità di costituzione nella forma di Spin off accademico o universitario;
- proporre il nominativo del rappresentante dell'Università negli organi dello Spin off universitario;
- fornire annualmente – entro il mese di novembre - al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione un parere sul bilancio di esercizio degli Spin off e sull'attività svolta. A tal fine, questi ultimi sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni il proprio bilancio di esercizio ed il verbale dell'Assemblea in cui lo stesso è stato approvato, entro e non oltre i quindici giorni successivi all'approvazione.

4. Le relazioni annuali delle società spin off devono essere inviate preventivamente ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei soci proponenti, e/o di quello che ospita la società entro e non oltre il mese di settembre. I Consigli di Dipartimento redigeranno un parere che attesti che le attività svolte dalle spin off non siano in conflitto d'interesse con quelle istituzionali dei Dipartimenti medesimi, relativamente a:

- attività didattiche e di alta formazione,
- attività di ricerca scientifica e tecnologica,
- attività in conto terzi,
- utilizzo di spazi, laboratori e risorse strumentali.

I pareri dei Consigli di Dipartimento saranno poi acquisiti e valutati dalla Commissione che potrà, laddove lo ritenga necessario, richiedere chiarimenti alle società spin off e/o ai Dipartimenti.

La Commissione Spin off, sulla base di queste informazioni redigerà la relazione annuale.

ART. 5 - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. La partecipazione del personale universitario a Società spin off può aversi, sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale. I partecipanti offrono alla nuova entità giuridica l'impiego delle proprie conoscenze e competenze nel rispetto del regime della compatibilità previsto dai singoli ruoli.

L'acquisizione ed il mantenimento della qualificazione di Spin off accademico o Spin off universitario è condizione per l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il personale docente a tempo pieno dall'Università, può entrare a fare parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin off e assumere cariche formali di Presidente e Amministratore Delegato, nel rispetto del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione dello Spin off e/o la prestazione d'opera retribuita - purché non nella forma di lavoro subordinato - è ammessa a condizione che lo svolgimento di dette attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Il controllo dell'eventuale incompatibilità dovrà essere effettuato dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca l'interessato, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente eliminare la causa di incompatibilità.

3. Il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (TAB) dell'Università può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dell'impresa Spin off e/o con quelle proprie dell'attività istituzionale e purché ciò non osti con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università.

Il personale TAB può essere nominato componente del consiglio di amministrazione dello Spin off su designazione dell'Università ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con lo svolgimento delle mansioni a favore dell'Università.

4. L'assunzione di deleghe operative all'interno di uno Spin off può avere durata massima pari a quella prevista dall'art. 10 del presente Regolamento.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, del Presidio della qualità e della Commissione Spin Off non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin off universitari, del quale non sia socio o proponente.

6. In ottemperanza agli obblighi legislativi lo Spin off è tenuto a comunicare all'Università i compensi erogati al personale strutturato che abbia svolto per esso attività retribuita

ART. 6 - DISCIPLINA DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1. Lo Spin off non può essere istituito se l'attività da esso svolta è in concorrenza con i servizi normalmente offerte dall'Università, anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di prestazioni per conto terzi.

2. Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi successivamente alla costituzione in relazione allo svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

3. Il personale docente e TAB a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo ad uno Spin off deve comunicare ai competenti uffici dell'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

4. L'Università verifica annualmente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti tramite la Commissione Spin off di cui all'art. 4.

ART. 7 - PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ ED UTILIZZO DEL LOGO

1. Allo Spin off è consentita – in osservanza dello Statuto dell'Università e secondo quanto previsto dalla convenzione o dai patti parasociali, l'utilizzazione di locali, laboratori ed attrezzature tecniche specificatamente indicate.

2. La permanenza dello Spin off in forma gratuita all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere la durata ai sensi dell'art.10.

3. Lo Spin off utilizza nella denominazione sociale, nella corrispondenza e nel materiale comunicativo il logo e la dicitura «Spin off dell'Università degli Studi dell'Aquila». La licenza gratuita per l'utilizzo del logo dell'Università è concessa contestualmente alla stipula dei patti parasociali nel caso di Spin off universitario e della convenzione nel caso di Spin off accademico. L'Università potrà imporre allo Spin off l'interruzione con effetto immediato dell'utilizzo del logo, in qualsiasi caso lo stesso abbia provocato lesione all'onore, all'immagine ed alla reputazione dell'Università stessa.

ART. 8 - CLAUSOLE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI

1. Lo Statuto dello Spin off universitario deve prevedere che l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di tre membri, e che l'Università abbia diritto di nominare almeno un amministratore e almeno un membro del collegio sindacale, ove costituito. Gli amministratori ed i sindaci nominati dall'Università riferiscono almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, alla Commissione Spin off ogni dato utile a verificare l'andamento della società ed il rispetto del presente Regolamento.

2. Contestualmente alla costituzione dello Spin off universitario i soci devono sottoscrivere un patto parasociale - della durata massima ammessa dalla legge e rinnovabile tacitamente alla scadenza di cui

all'Art. 10 - che preveda che al "socio" Università sia riconosciuta un'opzione di vendita - agli altri soci - della sua partecipazione nello spin off allo scadere dei patti parasociali o in caso di mutamento della compagine sociale. La vendita della quota dell'Università dovrà avvenire ad un prezzo comunque non inferiore al maggiore tra il valore nominale della partecipazione all'atto della vendita e quello della partecipazione all'atto della sottoscrizione. Il patto parasociale dovrà altresì impegnare i soci a non modificare lo Statuto sociale senza il consenso dell'Università.

ART. 9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale, titolati o non titolati, appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione degli Spin off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e della disciplina generale ad essi applicabile.
2. La titolarità della proprietà industriale dei risultati della ricerca svolta dagli Spin off successivamente alla loro costituzione è attribuita agli stessi.
3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a) siano stati - anche solo in parte - generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin off;
 - b) siano stati conseguiti avvalendosi dell'opera di dipendenti dell'Università diversi dai soci dello Spin off.
4. Per i periodi di cui all'art 9, commi 1 e 2, l'Università, per le proprie attività di didattica e/o ricerca, potrà richiedere allo Spin off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita senza diritto di sub-licenza.

ART. 10 - DURATA

1. La partecipazione dell'Università allo Spin off universitario è consentita per una durata massima di cinque anni, ed è comunque subordinata al permanere delle condizioni regolate dallo Statuto e da Patti parasociali, nonché al verificarsi di gravi motivi che possano ledere l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Università o la violazione del Codice Etico della stessa.
2. Al termine del periodo di cui al precedente comma 1, l'Università automaticamente recede e la relativa quota è liquidata come previsto nel precedente articolo 8. La previsione deve essere necessariamente inserita nello Statuto. Dopo il quinto anno la società perde la qualifica di Spin-off universitario.
3. La durata dello Spin off accademico è determinata convenzionalmente e non può eccedere i sei anni, al termine dei quali la società perde la qualifica di Spin off accademico. Gli amministratori dello Spin

off accademico relazionano annualmente sullo svolgimento dell'attività e sul rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti. L'Università recede anticipatamente in caso di violazioni della convenzione, nonché al verificarsi di gravi motivi che possano ledere l'onore, l'immagine o la reputazione dell'Università o la violazione del Codice Etico della stessa. La suddetta clausola di recesso deve essere necessariamente prevista nella Convenzione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per la costituzione di Spin off dell'Università degli Studi dell'Aquila e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso".
2. Le previsioni di questo Regolamento si applicano a tutti gli Spin off approvati dal Consiglio di amministrazione successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione nell'albo dell'Università.